COMUNE DI BONNANARO

Provincia di Sassari

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022

e documenti allegati

L'ORGANO DI REVISIONE

Dr. Antonio Piras

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 8 del 11.05.2020

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Premesso che l'organo di revisione ha:

- Esaminato la proposta di bilancio di previsione 2020-2022, unitamente agli allegati di legge;
- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- Visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

Presenta

L'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, del Comune di Bonnanaro che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Lì 11.05.2020

L'ORGANO DI REVISIONE

Dr. Antonio Piras

Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 4
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE 4
DOMANDE PRELIMINARI 4
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 5
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019 5
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 6
Riepilogo generale entrate e spese per titoli 6
Fondo pluriennale vincolato (FPV) 9
Previsioni di cassa 11
Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022 13
Entrate e spese di carattere non ripetitivo 15
La nota integrativa 17
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 21
Verifica della coerenza interna 21
Verifica della coerenza esterna 23
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022 24
A) ENTRATE 24
Entrate da fiscalità locale 24
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria 26
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni 26
Sanzioni amministrative da codice della strada 27
Proventi dei beni dell'ente 27
Proventi dei servizi pubblici 28
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 29
Spese di personale 29
Spese per incarichi di collaborazione autonoma 30
Spese per acquisto beni e servizi 30
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 31
Fondo di riserva di competenza 33
Fondi per spese potenziali 34
Fondo di riserva di cassa 34
Fondo di garanzia dei debiti commerciali 34
ORGANISMI PARTECIPATI 35
SPESE IN CONTO CAPITALE 36
INDEBITAMENTO 36
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 38
CONCLUSIONI 39

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto Antonio Piras revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 11 del 26.02.2018;

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
- che è stato ricevuto in data 30.04.2020 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022 e successive integrazioni, approvato dalla giunta comunale in data 22.04.2020 con delibera n. 42,completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, in merito alla regolarità tecnica e contabile contenuto nella deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Bonnanaro registra una popolazione al 01.01.2019, di n. 952 abitanti.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2019 ha aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione 2019-2021.

Essendo in esercizio provvisorio, l'Ente ha trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 2020 e gli stanziamenti di competenza 2020 del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2019, indicanti – per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011.

L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2020-2022.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL e al DM 9 dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP).

L'Ente ha adottato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi da 849 a 857, della l. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019).

L'Ente non si è avvalso della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3 del d.l n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla l. n. 326/2003, prevista dall'art. 1, comma 961 della legge di bilancio 2019, le cui modalità operative sono state definite dal D.M. 30/08/2019.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 17 del 20.05.2019 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2018.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n. 7 in data 16.05.2019 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;

Per quanto riguarda gli accantonamenti l'organo di revisione ha segnalato la necessità di ottenere l'attestazione, da parte dei legali, relativamente alla probabilità di soccombenza, così da quantificare al meglio l'accantonamento all'apposito fondo rischi.

La gestione dell'anno 2018 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2018 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

	31/12/2018
Risultato di amministrazione (+/-)	1.543.606,27
di cui:	
a) Fondi vincolati	476.172,47
b) Fondi accantonati	555.461,16
c) Fondi destinati ad investimento	17.543,76
d) Fondi liberi	494.428,88
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	**1.543.606,27**

La situazione di cassa dell´ Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2017	2018	2019
Disponibilità:	1.652.038,30	2.190.495,25	2.069.457,50
di cui cassa vincolata	618.813,83	834.523,57	822.125,00
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL.

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

Ai fini della determinazione degli equilibri sono stati adeguatamente considerati gli effetti derivanti sia dall' eventuale applicazione della definizione agevolata dei ruoli ex d.l. n. 119/2018 sia delle ingiunzioni fiscali ex art. 15 d.l. 34/2019 e degli effetti della proroga delle definizioni agevolate ex art. 16-bis d.l. n. 34/2019 sia, infine, dall'annullamento automatico dei crediti fino a mille euro ex art. 4, comma 1 d.l. n. 119/2018 tenendo conto dei criteri di contabilizzazione dello stralcio indicati dall'art. 16-quater del d.l. n. 34/2019.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2019 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		previsioni di competenza	61.602,16	13.927,25	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		previsioni di competenza	569.775,75	200.781,19	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	432.867,89	-		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		previsioni di competenza	-	-		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	-	-	-	-
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	2.190.495,25	2.069.457,50		
10000 TITOLO 1	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**196.046,42**	**previsione di competenza**	**396.636,79**	**377.527,66**	**381.550,00**	**384.550,00**
			previsione di cassa	**480.041,14**	**523.246,08**		
20000 TITOLO 2	**Trasferimenti correnti**	**33.238,24**	**previsione di competenza**	**1.094.088,94**	**1.173.259,34**	**1.019.936,20**	**1.019.936,20**
			previsione di cassa	**1.123.267,94**	**1.206.497,58**		
30000 TITOLO 3	**Entrate extratributarie**	**8.076,49**	**previsione di competenza**	**97.171,52**	**92.829,61**	**73.829,61**	**73.829,61**
			previsione di cassa	**113.929,06**	**99.906,10**		
40000 TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**	**168.406,11**	**previsione di competenza**	**1.589.507,37**	**1.273.476,83**	**157.263,70**	**71.859,78**
			previsione di cassa	**1.656.200,69**	**1.441.882,94**		
50000 TITOLO 5	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**	**-**	**previsione di competenza**	**-**	**-**	**-**	**-**
			previsione di cassa	**-**	**-**		
60000 TITOLO 6	**Accensione prestiti**	**-**	**previsione di competenza**	**-**	**-**	**-**	**-**
			previsione di cassa	**-**	**-**		
70000 TITOLO 7	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**-**	**previsione di competenza**	**-**	**-**	**-**	**-**
			previsione di cassa	**-**	**-**		
90000 TITOLO 9	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	**1.028,85**	**previsione di competenza**	**557.582,28**	**557.582,28**	**557.582,28**	**557.582,28**
			previsione di cassa	**558.595,35**	**558.611,13**		
TOTALE TITOLI		**406.796,11**	**previsione di competenza**	**3.734.986,90**	**3.474.675,72**	**2.190.161,79**	**2.107.757,87**
			previsione di cassa	**3.932.034,18**	**3.830.143,83**		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**406.796,11**	**previsione di competenza**	**4.799.232,70**	**3.689.384,16**	**2.190.161,79**	**2.107.757,87**
			previsione di cassa	**6.122.529,43**	**5.899.601,33**		

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (*All a) Ris amm Pres*). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			-	-	-	-
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			-	-	-	-
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	288.670,83	previsione di competenza	1.604.965,26	1.606.370,20	1.413.585,80	1.414.388,51
			di cui già impegnato*		134.216,25	64.767,52	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	13.927,25	-	-	-
			previsione di cassa	1.767.946,11	1.830.787,43		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	320.043,93	previsione di competenza	2.596.182,12	1.491.398,24	174.403,92	89.000,00
			di cui già impegnato*		200.781,19	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	200.781,19	-	-	-
			previsione di cassa	2.418.162,40	1.809.442,17		
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	previsione di competenza	-	-	-	-
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
			previsione di cassa	-	-		
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	-	previsione di competenza	40.503,04	34.033,44	44.589,79	46.787,08
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
			previsione di cassa	40.503,04	34.033,44		
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	previsione di competenza	-	-	-	-
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
			previsione di cassa	-	-		
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	8.624,13	previsione di competenza	557.582,28	557.582,28	557.582,28	557.582,28
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
			previsione di cassa	566.454,64	566.206,41		
	TOTALE TITOLI	**617.338,89**	**previsione di competenza**	**4.799.232,70**	**3.689.384,16**	**2.190.161,79**	**2.107.757,87**
			di cui già impegnato*		**334.997,44**	**64.767,52**	**-**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**214.708,44**	**-**	**-**	**-**
			previsione di cassa	**4.793.066,19**	**4.240.469,45**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**617.338,89**	**previsione di competenza**	**4.799.232,70**	**3.689.384,16**	**2.190.161,79**	**2.107.757,87**
			di cui già impegnato*		**334.997,44**	**64.767,52**	**-**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**214.708,44**	**-**	**-**	**-**
			previsione di cassa	**4.793.066,19**	**4.240.469,45**		

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Avanzo presunto

Il principio contabile 4/2 stabilisce che non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale). Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Qualora l'ente intenda applicare al bilancio di previsione le quote vincolate ed accantonate nelle modalità previste dal principio è necessario allegare i nuovi prospetti a1) e a2) previsti dal Decreto del 1/8/2019

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2020 sono le seguenti:

FONTI DI FINANZIAMENTO FPV	IMPORTO
ALTRE RISORSE (FONDO PRODUTTIVITÀ)	Euro 2.417,81
ALTRE RISORSE (RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE E POSIZIONI ORGANIZZATIVE)	Euro 9.820,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO APPLICATO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D'ACQUA	Euro 1.689,44
ENTRATA IN CONTO CAPITALE VINCOLATA (TRASFERIMENTO DA REGIONE SARDEGNA PER CONSOLIDAMENTO STATICO E MESSA IN SICUREZZA CHIESA SANTA BARBARA	Euro 43.031,25
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONSOLIDAMENTO STATICO E MESSA IN SICUREZZA CHIESA SANTA BARBARA	Euro 28.687,50
ENTRATA IN CONTO CAPITALE (QUOTA FONDO UNICO L.R. 2/2007 ART. 10 DESTINATA A CONSOLIDAMENTO STATICO E MESSA IN SICUREZZA CHIESA SANTA BARBARA	Euro 12.750,00
ENTRATA IN CONTO CAPITALE VINCOLATA (TRASFERIMENTO DA MINISTERO ART. 30 D.L. 34/2019 PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Euro 45.242,09
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Euro 56.243,26
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO PER RIFACIMENTO MURI DI SOSTEGNO SPAZI PUBBLICI	Euro 14.827,09
TOTALE	**Euro 214.708,44**

Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2020

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrate correnti vincolate	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	12.237,81
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rer	0,00
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto	0,00
altre risorse (Avanzo di amministrazione vincolato)	1.689,44
Totale FPV entrata parte corrente	**13.927,25**
Entrata in conto capitale	101.023,34
Assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (avanzo di amministrazione - fondi vincolati e fondi liberi)	99.757,85
Totale FPV entrata parte capitale	**200.781,19**
TOTALE	**214.708,44**

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	**2.069.457,50**
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	523.246,08
2	Trasferimenti correnti	1.206.497,58
3	Entrate extratributarie	99.906,10
4	Entrate in conto capitale	1.441.882,94
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	558.611,13
	TOTALE TITOLI	**3.830.143,83**
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**5.899.601,33**

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020
1	Spese correnti	1.830.787,43
2	Spese in conto capitale	1.809.442,17
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rmborso di prestiti	34.033,44
5	Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	566.206,41
	TOTALE TITOLI	**4.240.469,45**
	SALDO DI CASSA	**1.659.131,88**

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono *partecipare* alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2020 comprende la cassa vincolata per euro 822.125,00 (nel caso di bilancio di previsione approvato entro il 31.12.2019 inserire il dato stimato).

L'ente si dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	**DENOMINAZIONE**	**RESIDUI**	**PREV. COMP.**	**TOTALE**	**PREV. CASSA**
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		**-**	**-**	**2.069.457,50**
1	*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*	*196.046,42*	377.527,66	573.574,08	523.246,08
2	*Trasferimenti correnti*	*33.238,24*	1.173.259,34	1.206.497,58	1.206.497,58
3	*Entrate extratributarie*	*8.076,49*	92.829,61	100.906,10	99.906,10
4	*Entrate in conto capitale*	*168.406,11*	1.273.476,83	1.441.882,94	1.441.882,94
5	*Entrate da riduzione di attività finanziarie*	-	-	-	-
6	*Accensione prestiti*	-	-	-	-
7	*Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*	-	-	-	-
9	*Entrate per conto terzi e partite di giro*	*1.028,85*	557.582,28	558.611,13	558.611,13
	TOTALE TITOLI	***406.796,11***	***3.474.675,72***	***3.881.471,83***	**3.830.143,83**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**406.796,11**	**3.474.675,72**	**3.881.471,83**	**5.899.601,33**

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	**DENOMINAZIONE**	**RESIDUI**	**PREV. COMP.**	**TOTALE**	**PREV. CASSA**
1	*Spese Correnti*	*288.670,83*	**1.606.370,20**	1.895.041,03	1.830.787,43
2	*Spese In Conto Capitale*	*320.043,93*	**1.491.398,24**	1.811.442,17	1.809.442,17
3	*Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie*	-	**-**	-	-
4	*Rimborso Di Prestiti*	-	**34.033,44**	34.033,44	34.033,44
5	*Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere*	-	**-**	-	-
7	*Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro*	*8.624,13*	**557.582,28**	566.206,41	566.206,41
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	***617.338,89***	***3.689.384,16***	***4.306.723,05***	**4.240.469,45**
	SALDO DI CASSA				**1.659.131,88**

Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			2020	2021	2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			2.069.457,50		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		13.927,25	-	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.643.616,61	1.475.315,81	1.478.315,81
di cui per estinzione anticipata di prestiti			-	-	-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		3.859,78	3.859,78	3.859,78
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.606.370,20	1.413.585,80	1.414.388,51
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			-	-	-
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*51.328,00*	*53.070,40*	*53.070,40*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		34.033,44	44.589,79	46.787,08
di cui per estinzione anticipata di prestiti			-	-	-
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			-	-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162,					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)	(+)		-	-	-
di cui per estinzione anticipata di prestiti			-		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		-	-	-
di cui per estinzione anticipata di prestiti			-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		21.000,00	21.000,00	21.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) **O=G+H+I-L+M**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE **W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali [(4)]:				
Equilibrio di parte corrente (O)		**0,00**	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		**0,00**	**0,00**	**0,00**

L'importo di euro 21.000 di entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo sono costituite da:

- Euro 19.000,00 Canoni per concessioni cimiteriali;
- Euro 2.000,00 Quota fondo funzioni tecniche art. 113 c.4 D.lgs. 50/2016 per acquisto di strumentazioni tecnologiche.

N.B.
Durante la gestione 2020 gli enti dovranno tendere al raggiungimento degli equilibri che saranno verificati in base ai nuovi schemi di cui all'allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019 (cfr . paragrafo "Verifica della coerenza esterna, Equilibri di finanza pubblica")
In particolare, nella riunione dell'11 dicembre 2019, Arconet ha precisato che, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio" (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio

Utilizzo proventi alienazioni

Il comma 866 dell'art.1 della Legge 205/2017 consente che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:
a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

N.B. *Decreto fiscale DL 124/2019, Legge 157/2019 ART. 30, CO. 2-TER - ha stabilito che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione,*

trasferiti ai fondi immobiliari gestiti da INVIMIT sia destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza di debito, o per la parte eccedente, a spese di investimento.

L'Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-*bis*, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'ente non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017.

N.B. Decreto fiscale (DL 124/2019, legge 157/2019) art 57 co. 1-quater modifica l''articolo 7 comma 2 del dl 78 del 2015, e viene prorogata al 2023 (prima era 2020) la possibilità che gli enti locali utilizzino senza vincoli di destinazione (anche per la parte corrente) le economie derivanti da:
a) operazioni di rinegoziazione di mutui
b) dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- *Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:*
  - *a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;*
  - *b) condoni;*
  - *c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;*
  - *d) entrate per eventi calamitosi;*
  - *e) alienazione di immobilizzazioni;*
  - *f) accensioni di prestiti;*
  - *g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.*
- *Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:*
  - *a) consultazioni elettorali o referendarie locali,*
  - *b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,*
  - *c) eventi calamitosi,*
  - *d) sentenze esecutive ed atti equiparati,*
  - *e) investimenti diretti,*
  - *f) contributi agli investimenti.*

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011)

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).

N.B. si prenda a riferimento la classificazione effettuata dall'ente ai fini BDAP. Nella tabella le entrate devono essere valorizzate al netto del relativo FCDE. (vedi modifica la tabella per le multe)

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	7.622,77		
RIMBORSI SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI (STATO)	16.000,00	16.000,00	16.000,00
TRASFERIMENTO ISTAT PER CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI	2.800,00		
RIMBORSI SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI (REGIONE)	1.000,00		
TRASFERIMENTO PER MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (L.R. 8 APRILE 2020 N. 12)	106.194,44		
TRASFERIMENTO PROGRAMMA LAVORAS - MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE	21.534,00		
TRASFERIMENTO PLUS PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA GRAVISSIME	15.432,30		
CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE (ART. 30 C. 14-TER D.L. 34/2019)	11.597,90		
CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI DESTINATI A OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (ART. 1, C. 29-37, L. 160/2019)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
CONTRIBUTO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POR FESR 2014-2020 ASSE PRIORITARIO IV AZIONE 4.1.1	476.529,23		
CONTRIBUTO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POR FESR 2014-2020 ASSE PRIORITARIO IV AZIONE 4.3.1	122.034,55		
TRASFERIMENTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCARPATA A MONTE DELLA S.P. 30 E REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA GLI ABITATI DI BORUTTA E BONNANARO	89.674,12	85.406,92	
TRASFERIMENTO PER CONSOLIDAMENTO STATICO E MESSA IN SICUREZZA CHIESA SANTA BARBARA	43.031,25		
CONTRIBUTO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POR FESR 2014-2020 ASSE PRIORITARIO IV AZIONE 4.1.1	257.600,00		
CONTRIBUTO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POR FESR 2014-2020 ASSE PRIORITARIO IV AZIONE 4.3.1	199.650,00		
Totale	**1.420.700,56**	**151.406,92**	**66.000,00**

La nota integrativa

L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
c) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

Il principio 4/2 precisa inoltre:

9.11.2 *La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.*
Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- *alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;*
- *agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

9.11.3 *La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.*
Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
b) condoni;
c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
d) entrate per eventi calamitosi;
e) alienazione di immobilizzazioni;

le accensioni di prestiti;

f) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
c) gli eventi calamitosi,
d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,

e) gli investimenti diretti,
f) i contributi agli investimenti.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

A tal fine, per ciascuna operazione in derivati sono indicate:

a) -informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
b) il loro fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;
c) il valore nominale e il fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della passività sulla quale insiste il derivato stesso e il relativo tasso di interesse;
d) Gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per l'elaborazione di tali previsioni
*e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce, secondo la seguente formulazione: (TFSCFS= {[(Interessi su debito sottostante+/- Differenziali swap)*36000] / [(Nominale * 3651)]}. Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento ai stanziamenti iscritti in bilancio,*

Ai fini dell'applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziari derivato si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.

Il principio poi pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti che utilizzano il margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento negli anni successivi a quello di riferimento:

9.11.6 L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.
L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.
Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

[1] Indicare il numero effettivo di giorni in caso di estinzione in corso di anno.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.
Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.
Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).
Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.
In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti[2]:

- *una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6,*
- *una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,*
- *una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.*

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

a) *descrive le modalità di quantificazione della stessa;*
b) *da atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;*
c) *riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.*

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.
In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.

N.B.*Nella stessa nota, inoltre, gli enti in disavanzo (lettera E) individuano l'importo del risultato di amministrazione presunto che possono applicare al bilancio di previsione, nel rispetto dell'articolo 1, commi 897/900, della legge di bilancio 2019.*

Si tratta, come noto, della disposizione che consente agli enti che presentano una consistenza positiva della lettera A) del risultato di amministrazione di applicare quote di avanzo (non libero

[2] La seconda e terza componente sono eventuali. Non esistono se non sono previste riduzioni permanenti delle spese correnti o incrementi delle aliquote tributarie.

ovviamente) per la differenza tra quest'ultima grandezza e il valore minimo obbligatorio del fondo crediti di dubbia esigibilità e del valore del fondo anticipazioni di liquidità, aumentata della quota iscritta a ripiano nel primo esercizio del bilancio.

Qualora, di converso, la differenza sia nulla o sia negativa, dal momento che il risultato di amministrazione «non copre» gli obblighi di costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità ovvero del fondo per l'anticipazione di liquidità, allora l'applicazione delle quote di avanzo accantonato, vincolato o destinato può avvenire entro il limite (quantitativo) della quota di disavanzo applicata al primo esercizio del bilancio di previsione.

Si tratta di una informativa appropriata e utile che consente di chiarire la conformità delle applicazioni di avanzo non libero da parte degli enti che hanno registrato un disavanzo in fase di ripiano progressivo e che, in questo modo, esplicitano chiaramente le quote utilizzabili.

Infine, sempre secondo il principio, è utile ricordare che la nota integrativa deve provvedere a descrivere (con riferimento alle componenti più rilevanti) l'utilizzo dei fondi e delle entrate vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto, previsto nel bilancio di previsione, nel rispetto dei vincoli e delle finalità degli accantonamenti.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

a. *il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);*
b. *gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.*
c. *Pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.*

Ne consegue che l'organo di revisione verifichi, la presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l'orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.
La verifica della coerenza è circoscritta solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-22 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo (o dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti

previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Sul DUP e/o relativa nota di aggiornamento l'organo di revisione ha espresso parere con verbali del 04.09.2019 e n.7 del 04.05.2020 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

N.B. Si ricorda che se la proposta iniziale di DUP al 31.7 viene presentata in Consiglio per la sola presa d'atto, non è necessario che l'organo di revisione esprima il proprio parere.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.
Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018. (*Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente")*

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018. (*Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente")*

Ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatarie individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2020-2022, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 [3]

L'articolo 57, comma 2, del D.L. 26.10.2019, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 19 dicembre 2019, n. 157, dispone che a decorrere dall'anno 2020 agli enti locali cessano di applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 594, della Legge 24.12.2007, n. 244.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 della legge 133/2008 è stato approvato con deliberazione del C.C. n. 34 del 25.09.2019 ed allegato al DUP.

Verifica della coerenza esterna

Equilibri di finanza pubblica

*I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", **allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019.***

[3] Il comma 2 dell'articolo 57 del Decreto Fiscale ha abrogato l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

N.B. Le Sezioni riunite della Corte dei Conti con delibera 20/2019 hanno sancito che le nuove regole di finanza pubblica non hanno portato all'abrogazione implicita dell'art.9 della legge 243/2012, il cui rispetto costituisce condizione necessaria per l'accensione di nuovo indebitamento.

Pertanto ai fini del ricorso a nuovo indebitamento l'unico limite da seguire non è quanto previsto dall'art. 204 del TUEL ma occorre valutare la spazio finanziario dettato dalla differenza tra entrate finali e spese finali ante Legge di bilancio 2019.

Va la pena di ricordare che lo "spazio" per il nuovo indebitamento torna ad essere sostanzialmente ricondotto al FCDE stanziato a preventivo così come tutti gli accantonamenti nonché le rate di ammortamento dei prestiti già in essere.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2020-2022, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

L'Ente non ha previsto l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef.

IMU

La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente:

IUC	Esercizio 2019 (assestato o rendiconto)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
IMU	110.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
TASI	0,00			
TARI	177.100,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
Totale	**287.100,00**	**297.000,00**	**297.000,00**	**297.000,00**

Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente

all'inizio dell'esercizio, purché' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

	Esercizio 2019 (assestato o rendiconto)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
TARI	177.100,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
Totale	**177.100,00**	**192.000,00**	**192.000,00**	**192.000,00**

In particolare per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2020, la somma di euro 192.000,00, con un aumento di euro 14.900,00 rispetto alle previsioni definitive 2019 (o ultimo rendiconto), per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge 147/2013.

L'Ente non ha ancora approvato il Piano Economico Finanziario secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 31 ottobre 2019.

Nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'art.1 della Legge 147/2013 il comune non ha tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard secondo le indicazioni contenute nelle "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 predisposte a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze.

Tra le componenti di costo è stata considerata la somma di euro 8.000,00 a titolo di crediti risultati inesigibili (comma 654-bis).

La disciplina dell´applicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Consiglio comunale.

L'ente non ha attualmente previsto riduzioni/esenzioni sulla TARI con costi a carico dell'Ente.

L'articolo 57-bis, Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha previsto che, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, all'IMU e alla TARI, il comune ha istituito i seguenti tributi *(eliminare quelli non istituiti)*:

- imposta comunale sulla pubblicità (ICP);
- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP).

Altri Tributi	Esercizio 2019 (assestato o rendiconto)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
ICP	600,00	500,00	500,00	500,00
TOSAP	4.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale	**4.600,00**	**2.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Accertamento 2018*	Residuo 2018*	Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
ICI	134,91	0,02	130,88			
IMU	32.691,00	24.816,00	45.169,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TASI			9.336,00			
TARI - TARES - TARSU	1.745,85		644,61			
Totale	**34.571,76**	**24.816,02**	**55.280,49**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)			**0,00**	**17.328,00**	**18.240,00**	**18.240,00**

**accertato 2019 e residuo 2019 se approvato il rendiconto 2019*

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2018 (rendiconto)	3.150,28	0,00	3.150,28
2019 (assestato o rendiconto)	10.000,00	0,00	10.000,00
2020 (assestato o rendiconto)	10.000,00	0,00	10.000,00
2021 (assestato o rendiconto)	10.000,00	0,00	10.000,00
2022 (assestato o rendiconto)	10.000,00	0,00	10.000,00

La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- *realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;*
- *risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;*
- *interventi di riuso e di rigenerazione;*
- *interventi di demolizione di costruzioni abusive;*
- *acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;*
- *interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;*
- *interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;*
- *spese di progettazione.*

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge n.232/2016 art.1 comma 460 e smi.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

	Previsione2020	Previsione2021	Previsione2022
sanzioni ex art.208 co 1 cds	500,00	500,00	500,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	0,00	0,00	0,00
TOTALE SANZIONI	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	500,00	500,00	500,00
Percentuale fondo (%)	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

- euro 500,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285);

Con atto di Giunta n. 26 del 24.03.2020 è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010.

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

Proventi dei beni dell'ente

	Previsione2020	Previsione2021	Previsione2022
Canoni di locazione	3.191,52	3.191,52	3.191,52
Fitti attivi e canoni patrimoniali	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	**3.191,52**	**3.191,52**	**3.191,52**
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
Percentuale fondo (%)	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2020	Spese/costi Prev. 2020	% copertura 2019
Mense scolastiche	10.608,09	23.680,08	44,80%
Assistenza domiciliare	6.000,00	8.202,13	73,15%
Totale	**16.608,09**	**31.882,21**	**52,09%**

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è così quantificato:

Servizio	Previsione Entrata 2020	FCDE 2020	Previsione Entrata 2021	FCDE 2021	Previsione Entrata 2022	FCDE 2022
Mense scolastiche	10.608,09	0,00	10.608,09	0,00	10.608,09	0,00
Assistenza domiciliare	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
TOTALE	**16.608,09**	**0,00**	**16.608,09**	**0,00**	**16.608,09**	**0,00**

L'organo esecutivo con deliberazione n. 27 del 24.03.2020, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2019 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI					
PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni Def. 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
101	Redditi da lavoro dipendente	384.271,10	396.839,57	362.600,00	362.600,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	30.078,39	31.267,14	29.200,00	29.200,00
103	Acquisto di beni e servizi	448.180,19	376.679,46	356.150,00	358.850,00
104	Trasferimenti correnti	577.962,19	649.821,98	529.172,47	529.172,47
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	29.202,20	27.208,45	25.115,45	22.918,16
108	Altre spese per redditi da capitale	150,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	34.375,52	30.000,00	30.000,00	30.000,00
110	Altre spese correnti	100.745,67	94.553,60	81.347,88	81.647,88
	Totale	**1.604.965,26**	**1.606.370,20**	**1.413.585,80**	**1.414.388,51**

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2020/2022, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di contenimento della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 562 della Legge 296/2006 rispetto al valore 2008, pari ad € 434.081,01, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto dei rinnovi contrattuali,per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità interno;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009.

La spesa indicata comprende l'importo di € 6.000,00 nell'esercizio 2020, di € 6.000,00 nell'esercizio 2021 e di € 6.000.00 nell'esercizio 2022 a titolo di rinnovi contrattuali.

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	Media 2011/2013 2008 per enti non soggetti al patto	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Spese macroaggregato 101	385.409,08	423.139,57	388.900,00	388.900,00
Spese macroaggregato 103	0,00	0,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102	25.839,09	28.867,14	26.600,00	26.600,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare……	24.119,80	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare……	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare……	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	**435.367,97**	**452.006,71**	**415.500,00**	**415.500,00**
(-) Componenti escluse (B)	1.286,96	65.444,70	44.340,80	44.340,80
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	**434.081,01**	**386.562,01**	**371.159,20**	**371.159,20**
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)				

La previsione per gli anni 2020, 2021 e 2022 è inferiore alla spesa dell'anno 2008 che era pari ad Euro 434.081,01.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Non sono previste in bilancio spese per incarichi di collaborazione autonoma per gli anni 2020-2022.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:
a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

N.B.
Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:
- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del Dl 78/2010)
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del Dl 78/2010)
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del Dl 78/2010)
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del Dl 78/2010)
- i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del Dl 78/2010)
- l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008)
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del Dl 95/2012)
- l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di

servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5

L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

L'Ente non si trova nelle condizioni di cui all'art. 1, co. 79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2020-2022 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE
Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.
I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il seguente metodo della media semplice.

a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio).

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata.

Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X (*)
Accertamenti esercizio X

(specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà e se ha utilizzato metodi di calcolo diversi).

(riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017)*

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.
Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.
(specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà).

Importo minimo
Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.
In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:
- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo.

N.B. La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: "Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

Inoltre, al comma 80 prevede che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo che è stato effettuato (*scegliere opzione*):
- utilizzando la facoltà di accantonare l'importo minimo previsto dalla normativa vigente;
- accantonando l'intero importo che deriva dall'applicazione delle norme sul Fcde.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2020					
TITOLI	**BILANCIO 2020 (a)**	**ACC.TO OBBLIG. AL FCDE (b)**	**ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)**	**DIFF. d=(c-b)**	**% (e)=(c/a)**
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	377.527,66	49.466,88	50.328,00	861,12	13,33%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.173.259,34	-	-	-	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	92.829,61	380,43	1.000,00	619,57	1,08%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.273.476,83	-	-	-	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	-	-	-	-	n.d.
TOTALE GENERALE	**2.917.093,44**	**49.847,31**	**51.328,00**	**1.480,69**	**1,76%**
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	1.643.616,61	49.847,31	51.328,00	1.480,69	3,12%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	1.273.476,83	-	-	-	0,00%

Esercizio finanziario 2021					
TITOLI	**BILANCIO 2021 (a)**	**ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)**	**ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)**	**DIFF. d=(c-b)**	**% (e)=(c/a)**
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	381.550,00	52.070,40	52.070,40	-	13,65%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.019.936,20	-	-	-	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	73.829,61	400,45	1.000,00	599,55	1,35%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	157.263,70	-	-	-	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	-	-	-	-	n.d.
TOTALE GENERALE	**1.632.579,51**	**52.470,85**	**53.070,40**	**599,55**	**3,25%**
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	1.475.315,81	52.470,85	53.070,40	599,55	3,60%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	157.263,70	-	-	-	0,00%

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	**BILANCIO 2022 (a)**	**ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)**	**ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)**	**DIFF. d=(c-b)**	**% (e)=(c/a)**
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	384.550,00	52.070,40	52.070,40	-	13,54%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.019.936,20	-	-	-	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	73.829,61	400,45	1.000,00	599,55	1,35%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	71.859,78	-	-	-	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	-	-	-	-	n.d.
TOTALE GENERALE	**1.550.175,59**	**52.470,85**	**53.070,40**	**599,55**	**3,42%**
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	1.478.315,81	52.470,85	53.070,40	599,55	3,59%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	71.859,78	-	-	-	0,00%

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

Anno 2020 - Euro 5.972,17 pari allo 0,37% delle spese correnti;

Anno 2021 - Euro 5.677,48 pari allo 0,40% delle spese correnti;

Anno 2022 - Euro 5.977,48 pari allo 0,42% delle spese correnti;

Rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del ***TUEL*** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

N.B. La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione ha verificato lo stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

L'Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2020-2022 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali.
Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali[1]:

FONDO	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Accantonamento per indennità fine mandato	1.100,00	1.300,00	1.300,00
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE	**7.100,00**	**7.300,00**	**7.300,00**

Legenda tabella
a) accantonamenti per contenzioso
sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011), secondo cui l'organo di revisione deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti.
b) accantonamenti per indennità fine mandato
sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs.118/2011);
c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati
sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013 e dall'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs. 19/8/2016 n.175 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.

Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato

	Rendiconto anno: 2018
Fondo rischi contenzioso	3.561,12
Fondo oneri futuri	399.293,68

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra/non rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. *(non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali)*

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- *se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%.*

In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio

- *se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)*

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Pur considerando il rinvio all'annualità 2021 dell'applicazione delle sanzioni, l'Organo di Revisione, invitando l'Ente ad attivarsi celermente, denota che l'Ente:

- ha nel corso dell'esercizio 2019 avviato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;

- ha posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2020 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2020-2022 l'ente non prevede di esternalizzare servizi.

Revisione straordinaria e razionalizzazione delle partecipazioni *(art. 24, D.Lgs. 175/2016).*

L'Ente ha provveduto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 26.09.2017, integrata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 09.10.2017, alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che dovevano essere dismesse.
È stato pertanto rilevata la necessità di procedere al recesso dalla società "Logudoro Goceano s.c.a r.l."
Il revisore, come già evidenziato più volte, segnala che l'aver messo in essere la procedura di recesso non esula l'Ente dal verificare che la stessa sia stata recepita e che la partecipata abbia proceduto con la liquidazione della quota o la messa in liquidazione della società e successiva cancellazione.
Come già segnalato si intende sollecitare un intervento da parte dell'Ente per verificare l'esito del recesso ed eventualmente sollecitare la liquidazione della quota o la messa in liquidazione della società partecipata.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2020, 2021 e 2022 sono finanziate come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento [2]	(+)		-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		200.781,19	-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.273.476,83	157.263,70	71.859,78
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		3.859,78	3.859,78	3.859,78
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		21.000,00	21.000,00	21.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		1.491.398,24	174.403,92	89.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			-	-	-
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**-**	**-**	**-**

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2020-2022 altri investimenti senza esborso finanziario; ne intende acquisire beni con contratto di locazione finanziaria.

INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento rispetta le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

N.B. Le Sezioni riunite della Corte dei Conti (n. 20/2019) sanciscono il permanere dell'obbligo, in capo agli Enti Territoriali, di rispettare il "pareggio di bilancio" ex art. 9 c° 1 e 1 bis L.243/2012,

quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art.10 L. 243/2012).

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo debito (+)	628.753,50	590.149,70	549.646,66	515.613,22	471.023,43
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	38.603,80	40.503,04	34.033,44	44.589,79	46.787,08
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale fine anno	**590.149,70**	**549.646,66**	**515.613,22**	**471.023,43**	**424.236,35**
Nr. Abitanti al 31/12	971	948	948	948	948
Debito medio per abitante	**607,78**	**579,80**	**543,90**	**496,86**	**447,51**

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2020, 2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari	31.081,44	29.182,20	27.188,45	25.095,45	22.898,16
Quota capitale	38.603,80	40.503,04	34.033,44	44.589,79	46.787,08
Totale fine anno	**69.685,24**	**69.685,24**	**61.221,89**	**69.685,24**	**69.685,24**

La previsione di spesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

	2018	2019	2020	2021	2022
Interessi passivi	27.221,66	25.322,42	23.328,67	21.235,67	19.038,38
Entrate correnti	1.457.539,57	1.471.891,06	1.386.039,77	1.587.897,25	1.643.616,61
% su entrate correnti	**1,87%**	**1,72%**	**1,68%**	**1,34%**	**1,16%**
Limite art. 204 TUEL	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**

Il comma 557 della Legge di Bilancio 2020 prevede la possibilità di riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli Enti Locali attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato. Le modalità ed i criteri per la riduzione del costo degli interessi, è stabilita con decreto del MEF.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
- delle previsioni definitive 2020-2022;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali reimputazioni di entrata;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tenuto conto della Legge 145/2018 e della Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 20/2019;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti.
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i rispettivi finanziamenti.
Si chiede una costante verifica dell'andamento dei cronoprogrammi di spesa e delle fonti di finanziamento.

a) Riguardo agli equilibri di finanza pubblica

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire gli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2020-2022, così come definiti dalla Legge di Bilancio n.145/2018 e e della Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 20/2019.

b) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

c) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile

procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge di Bilancio n. 145/2018. Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE